

**Consiglio dell'Ordine Nazionale
dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali**

**CODICE DI DEONTOLOGIA
PROFESSIONALE**

degli ISCRITTI all'ALBO dei DOTTORI

AGRONOMI e DOTTORI FORESTALI

(Adottato dal Conaf il 30 novembre 2006)

CODICE DI DEONTOLOGIA PROFESSIONALE
Degli ISRCITTI all'ALBO dei *DOTTORI AGRONOMI* e *DOTTORI FORESTALI*
(Adottato dal Conaf il 30 novembre 2006)

Indice degli argomenti

SEZIONE I - PREMESSA

Articolo 1 - Natura delle norme deontologiche

Articolo 2 - Ambito di applicazione

SEZIONE II - PRINCIPI GENERALI

Articolo 3 - Indipendenza ed obiettività

Articolo 4 - Integrità e riservatezza

Articolo 5 - Aggiornamento professionale

Articolo 6 - Assicurazione rischi professionali

SEZIONE III - RAPPORTI CON I CLIENTI.

Articolo 7 - Accettazione dell'incarico

Articolo 8 - Esecuzione dell'incarico

Articolo 9 - Cessazione dell'incarico

Articolo 10 - Fondi dei clienti, garanzie e prestiti

Articolo 11 - Tariffa professionale e qualità della prestazione

SEZIONE IV - RAPPORTI TRA I COLLEGHI

Articolo 12 - Cooperazione tra colleghi

Articolo 13 - Rispetto dei colleghi

Articolo 14 - Concorrenza leale

Articolo 15 - Riservatezza sull'operato dei colleghi

Articolo 16 - Subentro ad un collega

SEZIONE V - RAPPORTI ORDINISTICI

Articolo 17 - Compiti e doveri nei confronti dell'Ordine

Articolo 18 - Svolgimento del mandato

Articolo 19 - Incompatibilità

SEZIONE VI - ALTRI RAPPORTI

Articolo 20 - Rapporti con i collaboratori e i dipendenti

Articolo 21 - Rapporti con i pubblici uffici e le istituzioni

Articolo 22 - Rapporti con enti privati, organismi associativi, centri di assistenza e simili

Articolo 23 - Rapporti con altri professionisti

Articolo 24 - Rapporti con i mezzi d'informazione

Articolo 25 - Contesto operativo e rapporti con l'ambiente

SEZIONE VII - SANZIONI DISCIPLINARI

Articolo 26 - Applicazione delle norme

Articolo 27 - Obbligo di vigilanza

SEZIONE VIII - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 28 - Validità ed entrata in vigore

SEZIONE I - PREMESSA

L'esercizio della professione degli iscritti all'Albo dei *Dottori Agronomi e Dottori Forestali* è attività di scienza e di pubblica utilità; la fiducia è alla base dei rapporti professionali dell'iscritto che deve comportarsi con buona fede, correttezza, lealtà e sincerità.

Il codice si compone di precetti particolari che integrano i principi generali dell'ordinamento professionale, il quale, fra l'altro, attribuisce ai Consigli degli Ordini provinciali il compito di assicurarne il pieno rispetto attraverso l'esercizio del potere disciplinare nei confronti di tutti gli iscritti all'Albo.

Articolo 1

NATURA DELLE NORME DEONTOLOGICHE

Il presente codice ha natura di regolamento interno all'Ordine professionale dei *Dottori Agronomi e Dottori Forestali* e contiene norme di comportamento, tratte dalle regole di condotta affermatesi nel campo professionale, che hanno carattere precettivo e vincolante, sia per l'aspetto sostanziale, che per quello sanzionatorio.

Articolo 2

AMBITO DI APPLICAZIONE

Le norme deontologiche si applicano a tutti gli iscritti all'Albo dei *Dottori Agronomi e Dottori Forestali* nell'ambito della loro attività, nei rapporti con i colleghi, con l'Ordine, con i clienti e nei rapporti con terzi. Le norme sono applicabili anche ai tirocinanti.

SEZIONE II - PRINCIPI GENERALI

Articolo 3

INDIPENDENZA ED OBIETTIVITÀ

L'iscritto all'Albo affida la sua reputazione alla propria coscienza, obiettività, competenza ed etica professionale; egli non può, in ogni caso, rinunciare alla sua libertà ed indipendenza professionale. Non fa discriminazione di religione, razza, nazionalità, ideologia politica, sesso e classe sociale.

Articolo 4

INTEGRITÀ E RISERVATEZZA

Il comportamento dell'iscritto all'Albo deve essere consono alla dignità e al decoro professionale anche al di fuori dell'esercizio della professione; deve adempiere agli obblighi assunti nei confronti di terzi, per non compromettere la fiducia nei confronti di chi esercita la professione.

L'iscritto all'Albo, oltre a rispettare il segreto professionale, mantiene un atteggiamento di riserbo sulle notizie apprese nell'esercizio della professione anche se queste riguardano la sfera personale del cliente o di coloro che sono a lui legati da vincoli familiari ed economici.

Articolo 5

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

L'iscritto all'Albo ha il dovere del continuo aggiornamento professionale, al fine di garantire un elevato livello qualitativo alla propria attività.

Articolo 6

ASSICURAZIONE RISCHI PROFESSIONALI

L'iscritto all'Albo deve porsi nelle condizioni di poter risarcire gli eventuali danni causati nell'esercizio della professione anche mediante una adeguata copertura assicurativa.

SEZIONE III - RAPPORTI CON I CLIENTI.

Articolo 7

ACCETTAZIONE DELL'INCARICO

L'iscritto all'Albo deve far conoscere tempestivamente al cliente la sua decisione di accettare o meno l'incarico. Egli deve adoperarsi, nei limiti del possibile, perché il mandato sia conferito per iscritto al fine di meglio indicarne limiti e contenuti. Qualora il mandato sia verbale, è opportuno che ne dia conferma scritta al cliente.

L'iscritto all'Albo che accetta un incarico deve assicurare la competenza richiesta ed una adeguata organizzazione dello studio, inoltre deve fornire al cliente ogni dettaglio riguardo all'attività da svolgere ed ai relativi compensi, nonché ogni altra informazione inerente all'incarico a garanzia della trasparenza contrattuale.

Articolo 8

ESECUZIONE DELL'INCARICO

L'iscritto all'Albo deve usare la diligenza e la perizia richieste per il tipo di incarico affidatogli; deve anteporre gli interessi del cliente a quelli personali. Ciò non può, in alcun caso, incidere sulla dignità ed il decoro del professionista e limitare il diritto al suo compenso. Egli non deve assumere, durante l'esecuzione dell'incarico, interessi personali o cointeressenze di natura economico-professionale.

Articolo 9

CESSAZIONE DELL'INCARICO

L'iscritto all'Albo non deve proseguire l'incarico se la condotta e le richieste del cliente ne impediscono il corretto svolgimento, né qualora sopravvengano circostanze o vincoli che possano influenzare la sua libertà di giudizio o condizionare il suo operato.

Allorché, per qualsiasi motivo, non sia in grado di proseguire l'incarico egli ha il dovere di informare il cliente e chiedere di essere sostituito o affiancato da altro professionista.

Articolo 10

FONDI DEI CLIENTI, GARANZIE E PRESTITI

L'iscritto all'Albo non deve impegnarsi patrimonialmente o fornire garanzie al cliente o per suo conto.

L'iscritto all'Albo che detiene somme del cliente o per suo conto deve operare con rigore ed applicare i principi della buona amministrazione e della corretta contabilità.

Articolo 11

TARIFFA PROFESSIONALE E QUALITÀ DELLA PRESTAZIONE

La tariffa professionale è garanzia della qualità della prestazione, qualità che deve essere comunque mantenuta qualunque sia il compenso pattuito con il committente.

SEZIONE IV - RAPPORTI TRA I COLLEGHI

Articolo 12

COOPERAZIONE TRA COLLEGHI

Lealtà, correttezza, considerazione, cortesia, cordialità e spirito di collaborazione sono alla base dei rapporti con i propri colleghi, al fine di sostenere una comune cultura ed armonizzare una medesima identità professionale pur nella diversità dei settori in cui si articola la professione.

Articolo 13

RISPETTO DEI COLLEGHI

L'iscritto all'Albo deve astenersi da critiche denigratorie nei confronti dei colleghi e, qualora avesse motivate riserve sul comportamento professionale di un collega, deve informare il Presidente del proprio Ordine ed attenersi alle disposizioni ricevute.

Egli deve, in ogni caso, evitare l'uso di toni animosi, linguaggio sconveniente ed espressioni irrispettose nei confronti dei colleghi, in particolar modo nello svolgimento dell'attività professionale.

Articolo 14

CONCORRENZA LEALE

L'iscritto all'Albo non può, al fine di ottenere incarichi professionali, ricorrere a mezzi incompatibili con la propria dignità, quali la denigrazione dei colleghi, la non veridicità curricolare, l'enfasi della propria carica sociale, né gli è consentito, a tale scopo, procurare o fornire vantaggi o assicurazioni esterne al rapporto professionale.

Articolo 15

RISERVATEZZA SULL'OPERATO DEI COLLEGHI

L'iscritto all'Albo non può divulgare scritti o informazioni riservate, ricevute anche occasionalmente da un collega.

Articolo 16

SUBENTRO AD UN COLLEGA

L'iscritto all'Albo chiamato a subentrare in un incarico precedentemente affidato ad un collega, lo può accettare solo dopo completo e definitivo esonero del primo

incaricato; egli è tenuto, inoltre, a rendere nota la propria posizione al collega al quale subentra e nel caso dubbio o di evidenti controversie, dovrà informare il Consiglio del proprio Ordine con adeguata relazione.

L'iscritto all'Albo che venga sostituito da altro collega deve prestare al subentrante piena collaborazione e adoperarsi affinché il subentro avvenga senza pregiudizio per il cliente.

SEZIONE V - RAPPORTI ORDINISTICI

Articolo 17

COMPITI E DOVERI NEI CONFRONTI DELL'ORDINE

L'iscritto all'Albo ha il dovere di collaborare fattivamente e disinteressatamente con il Consiglio dell'Ordine Provinciale cui appartiene per l'attuazione delle finalità istituzionali. Solo per validi motivi egli può non accettare o dimettersi da un incarico a cui è stato chiamato.

Qualora convocato dal Presidente o dal Consiglio dell'Ordine Provinciale, egli deve presentarsi e fornire tutti i chiarimenti che gli vengano richiesti.

L'iscritto all'Albo si adegua alle deliberazioni del proprio Ordine e, se in disaccordo, si opporrà ad esse nella sede competente, fermo restando il suo adeguamento nell'attesa di recepimento del proprio ricorso.

L'iscritto all'Albo ha il dovere di comunicare all'Ordine l'inserimento in commissioni e organismi consultivi derivante da segnalazione dell'Ordine medesimo.

Articolo 18

SVOLGIMENTO DEL MANDATO

L'iscritto all'Albo nello svolgimento del suo mandato elettivo a livello locale e/o nazionale deve svolgere la sua funzione con diligenza ed imparzialità, nell'esclusivo interesse generale degli iscritti che rappresenta.

Egli, inoltre, non deve utilizzare la carica ricoperta all'interno dell'Ordine a scopo politico o per porsi in condizioni di concorrenza sleale a livello professionale.

Articolo 19

INCOMPATIBILITÀ

Oltre ai casi previsti dalla Legge, è da considerarsi incompatibile l'accettazione di cariche istituzionali di qualsiasi livello interne all'Ordine, se la propria realtà professionale è confliggente con l'obiettività di giudizio richiesta dal ruolo specifico.

La carica di Consigliere Provinciale o Nazionale è incompatibile con incarichi di dirigente di un partito politico assunti a livello Provinciale, Regionale o Nazionale.

SEZIONE VI - ALTRI RAPPORTI

Articolo 20

RAPPORTI CON I COLLABORATORI E I DIPENDENTI

L'iscritto all'Albo deve improntare i rapporti con i propri collaboratori e dipendenti sul reciproco rispetto e sull'indipendenza morale ed economica, rispettando le norme dei contratti collettivi per gli studi professionali, per quanto attiene le qualifiche e le retribuzioni.

Deve evitare di fruire della collaborazione di terzi che esercitano abusivamente la professione e non deve distogliere con mezzi non corretti i collaboratori altrui.

L'iscritto all'Albo non può dare in subappalto lavoro intellettuale o ricercarne lo sfruttamento dello stesso.

Articolo 21

RAPPORTI CON I PUBBLICI UFFICI E LE ISTITUZIONI

L'iscritto all'Albo si comporta con rispetto delle pubbliche funzioni e cortesia con i Magistrati e i funzionari della Pubblica Amministrazione, senza assumere atteggiamenti in contrasto con la propria dignità professionale.

L'iscritto all'Albo cui sia demandata qualsiasi forma di autorità, sia per appartenenza ad Amministrazioni ed organismi pubblici, sia per incarico degli stessi, non può avvalersi direttamente o per interposta persona dei poteri o del prestigio inerenti alla carica o all'ufficio pubblico esercitato per trarre un vantaggio professionale per sé o per gli altri.

L'iscritto all'Albo non deve mai assumere incarichi in condizioni di incompatibilità ai sensi della vigente normativa, né quando si trovi in condizioni tali da determinare concorrenza sleale.

Articolo 22

RAPPORTI CON ENTI PRIVATI, ORGANISMI ASSOCIATIVI, CENTRI DI ASSISTENZA E SIMILI

L'iscritto all'Albo, nel caso di rapporti con Enti privati, organismi associativi, centri di assistenza e, in generale, organizzazioni collettive o con ditte private, deve osservare, per le proprie competenze professionali, l'autonomia e l'onestà intellettuale proprie della libera professione, prescindendo da eventuali altre, ancorché concomitanti, attività svolte nell'ambito di convenzioni stipulate con gli stessi.

E' in ogni caso vietata ogni forma di accaparramento mediante l'utilizzazione di detti rapporti come veicolo di clientela, sia direttamente che indirettamente.

Articolo 23

RAPPORTI CON ALTRI PROFESSIONISTI

L'iscritto all'Albo, qualora nell'esercizio della professione abbia rapporti con iscritti ad altri albi professionali, deve attenersi al principio del reciproco rispetto e della salvaguardia delle specifiche competenze, assumendo un comportamento leale e corretto.

Egli, pertanto, sottoscrive solo le prestazioni professionali che abbia svolto e/o diretto personalmente, nonché quelle svolte in forma collegiale, coordinata o comunque in gruppo, solo quando siano specificati e rispettati i limiti di competenza professionale e di responsabilità dei singoli membri del collegio o gruppo.

L'iscritto all'Albo non sottoscrive le prestazioni professionali in forma paritaria unitamente a persone che, per norme vigenti, non le possono svolgere.

Articolo 24

RAPPORTI CON I MEZZI D'INFORMAZIONE

E' consentito, ai sensi dell'art. 2 D.L. 4/7/2006 n. 223 convertito con L. 04/08/2006 n. 248, "*svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato dall'ordine*". La pubblicità, pertanto, non può essere comparativa, autoreferenziale, laudativa, enfaticamente, denigratoria, suggestiva, ingannevole, né determinare condizioni di accaparramento.

Articolo 25

CONTESTO OPERATIVO E RAPPORTI CON L'AMBIENTE

L'iscritto all'Albo ha perfetta coscienza che il proprio esercizio professionale costituisce attività di pubblica utilità, essendogli demandata la salvaguardia dell'ambiente (acqua, suolo, paesaggio e territorio), nonché la sicurezza e la qualità degli alimenti; egli è perciò responsabile moralmente e in solido della propria attività intellettuale, sia essa progettuale, direttiva o consultiva, nei confronti dei committenti e dell'intera collettività.

Nello svolgimento della sua attività l'iscritto all'Albo deve adoperarsi per migliorare le condizioni ecologiche dell'ambiente nel quale opera in un'ottica di sviluppo sostenibile, individuando fra tutte le soluzioni tecniche disponibili quelle in grado di salvaguardare e migliorare gli equilibri naturali, di salvaguardare e incrementare la biodiversità e di tutelare la salute pubblica. La sua attività deve svolgersi nel rispetto delle regole dettate dai protocolli internazionali.

E' motivo di indifferibile e grave sanzione disciplinare la partecipazione dell'iscritto all'Albo a consulenze, progetti, avalli professionali, svolti con evidente superficialità concettuale e con manifesta negligenza o per mero vantaggio venale, concernenti le attività che influiscono direttamente e indirettamente sugli equilibri ambientali e naturali.

SEZIONE VII – SANZIONI DISCIPLINARI

Articolo 26

APPLICAZIONE DELLE NORME

Le presenti norme deontologiche definiscono gli “*abus*” e le “*mancanze nell’esercizio della professione*” ed individuano i “*fatti lesivi della dignità o del decoro professionale*” richiamati all’art. 37 della L. 7 gennaio 1976 n. 3 e pertanto l’inosservanza delle stesse comporta, ai sensi del medesimo Articolo, l’erogazione delle sanzioni disciplinari previste dall’Ordinamento Professionale.

Le sanzioni vengono comminate secondo quanto previsto dal Titolo V dell’Ordinamento Professionale (L. 7 gennaio 1976, n. 3 e successive integrazioni e modificazioni).

Articolo 27

OBBLIGO DI VIGILANZA

La vigilanza del rispetto delle presenti norme deontologiche e l’applicazione scrupolosa e tempestiva di quanto in esse previsto, costituisce obbligo inderogabile per i componenti del Consiglio dell’Ordine.

E’ in ogni caso auspicabile che ciascun iscritto, pur nel rigetto di ogni intento delatorio, si adoperi per il rispetto delle stesse e segnali al Consiglio dell’Ordine ogni circostanza in contrasto con esse di cui lo stesso sia venuto a conoscenza

SEZIONE VIII – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 28

VALIDITÀ ED ENTRATA IN VIGORE

Le presenti norme sono comuni a tutti i professionisti iscritti all'Albo dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali, sia nella sezione A che nella sezione B, i quali devono rispettarle e farle rispettare. La loro inosservanza costituisce infrazione disciplinare ed attiva la funzione di magistratura dell'Ordine Professionale a tutela del valore e della dignità della professione.

Le presenti norme deontologiche sostituiscono il precedente Codice Deontologico diffuso dal Presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali ai Presidenti degli Ordini Provinciali in forma di linee guida con lettera prot. n. 669 del 28/04/1994, e completano le norme e i regolamenti che disciplinano la professione degli iscritti all'albo.

Il presente Codice deontologico entra in vigore dalla data di adozione da parte del Conaf.